

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti

Che tipo di assicurazione è?

La polizza collettiva convenzione FABI "RCT Capofamiglia PLUS" è una soluzione assicurativa a cui possono aderire gli associati a FABI che consente di tutelarsi contro i rischi di responsabilità civile relativi alla vita privata.



Che cosa è assicurato?

✓ **Responsabilità Civile verso terzi Capofamiglia PLUS:** puoi tutelarti per danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e per danneggiamenti a cose e animali in conseguenza di un evento accidentale verificatosi nell'ambito della vita privata.

L'assicurazione tutela anche i familiari conviventi e non conviventi fino al 2° grado.

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile verso i prestatori di lavoro, per gli infortuni (escluse le malattie professionali) sofferti dagli addetti ai servizi domestici assicurati presso l'Inail e per danni corporali subiti dagli addetti ai servizi domestici, "personale a ore", "baby sitter" e "persone alla pari", non soggetti all'obbligo di assicurazione infortuni ai sensi del D.P.R. 30/6/65 n. 1124.

L'assicurazione è prestata entro i massimali e i limiti indicati in polizza.



Che cosa non è assicurato?

✗ Non sono considerati terzi:

- il coniuge, i genitori, i figli degli Assicurati/Aderenti, nonché qualsiasi altro parente o affine con gli stessi conviventi;
- le persone che, essendo in rapporto anche occasionale di dipendenza con gli Assicurati/Aderenti, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio.



Ci sono limiti di copertura?

! Sono previsti franchigie e limiti di risarcimento come indicato in polizza.

! **L'assicurazione RCT Capofamiglia PLUS** non comprende i danni derivanti da esercizio di qualsiasi attività a carattere professionale, commerciale, industriale o di qualsiasi altra attività comunque retribuita; da inadempimenti o errori di natura contrattuale o fiscale; espletamento, compresa la committenza, di lavori edili rientranti nel campo di applicazione del D.lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni; pratica dell'aeromodellismo, paracadutismo, sport aerei e motoristici in genere, nonché dall'esercizio dell'attività venatoria.



Dove vale la copertura?

✓ L'assicurazione vale per i danni che si verificano in tutto il mondo.



Che obblighi ho?

Hai il dovere di:

- al momento della stipula dell'assicurazione, fornire risposte precise e veritiere alle domande relative al rischio da assicurare;
- comunicare preventivamente se per lo stesso rischio hai già in corso altre polizze assicurative;
- dopo la stipula dell'assicurazione, comunicare alla Compagnia i mutamenti che possono comportare un aggravamento di rischio.

In caso di sinistro, devi:

- informare l'Intermediario e FABI dell'accaduto nei tempi e nei modi dalla stessa indicati;
- consegnare all'Intermediari e a FABI tutta la documentazione necessaria per procedere alla valutazione;
- attenerti a tutte le eventuali ulteriori indicazioni fornite dalla Compagnia.

Se non lo fai, potrebbe venire meno il diritto al pagamento dell'indennizzo assicurativo.



Quando e come devo pagare?

Il pagamento del premio avviene all'atto dell'adesione alla polizza collettiva.

Puoi pagare ad Area Broker & QZ S.p.A. tramite bonifico bancario.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24:00 del giorno indicato in polizza, se hai pagato il premio, altrimenti ha effetto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento.

Se non hai pagato il premio, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24:00 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento.

L'assicurazione ha durata annuale.



Come posso disdire la polizza?

L'assicurazione cessa automaticamente alla scadenza, senza obbligo di disdetta.

Qualora la polizza sia stata acquistata tramite vendita a distanza, è possibile esercitare il diritto di ripensamento inviando una lettera raccomandata A/R, una e-mail o una PEC entro 14 giorni dalla stipula della polizza.

Assicurazione di responsabilità civile

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo Danni)

REVO Insurance S.p.A.



Polizza collettiva convenzione FABI – RCT Capofamiglia PLUS

Data di realizzazione: 09.12.2024

Il presente DIP Aggiuntivo è l'ultima versione disponibile.

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale Contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

REVO Insurance S.p.A.

Sede legale: Viale dell'Agricoltura 7, 37135 Verona

Sede operativa: Via Monte Rosa 91, 20149 Milano - tel. 02 92885700

Sito Internet: www.revoinurance.com

PEC: revo@pec.revoinurance.com

Iscritta nell'Albo delle Imprese di assicurazione con il numero 1.00167 con Provvedimento ISVAP n. 2610 del 3 giugno 2008

Capogruppo del Gruppo "REVO Insurance" iscritto all'Albo Gruppi presso IVASS al n. 059

Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2023 di REVO Insurance S.p.A.

Il patrimonio netto ammonta a euro 209.170.798, di cui la parte relativa al capitale sociale ammonta a euro 6.680.000 e la parte relativa al totale delle riserve patrimoniali ammonta a euro 196.660.499.

La Relazione Unica sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria al 31 dicembre 2023 del Gruppo REVO Insurance (SFCR) di cui all'articolo 216-novies del CAP è disponibile nel sito della Compagnia (www.revoinurance.com) nella sezione Investor Relations.

Il Requisito patrimoniale di solvibilità di REVO Insurance S.p.A. ammonta a euro 72.422 mila, il Requisito patrimoniale minimo a euro 20.767 mila e i Fondi propri ammissibili alla loro copertura euro 153.470 mila.

Il Valore dell'indice di solvibilità (Solvency ratio) di REVO Insurance è pari a 211,9%, quello del Gruppo REVO Insurance è pari a 212,0%.

Al contratto si applica la legge italiana.



Che cosa è assicurato?

La Compagnia offre la copertura assicurativa nei limiti dei massimali indicati in polizza.

La polizza prevede le seguenti coperture:

✓ RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI CAPOFAMIGLIA PLUS

L'assicurazione vale anche per:

- ricorso terzi;
- rischio locativo.

Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

Non sono previste opzioni che prevedono il pagamento di un premio aggiuntivo.



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi

Non ci sono informazioni ulteriori rispetto a quelle riportate nel DIP Danni.



Ci sono limiti di copertura?

! RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI CAPOFAMIGLIA PLUS

Oltre a quanto rappresentato nel DIP Danni, l'assicurazione non comprende i danni:

- esercizio di qualsiasi attività a carattere professionale, commerciale, industriale o di qualsiasi altra attività comunque retribuita;
- inadempimenti o errori di natura contrattuale o fiscale;
- furto e danni a cose altrui derivanti da incendio delle cose degli Assicurati/Aderenti o che gli stessi detengano a qualsiasi titolo eccettuati, per i danni da incendio quelli avvenuti durante la pratica del campeggio svolto come indicato all'art. Oggetto dell'assicurazione;
- proprietà, possesso, uso e guida di mezzi di locomozione, navigazione o trasporto in genere, salvo quanto precisato all'art. Oggetto dell'assicurazione;
- pratica dell'aeromodellismo, paracadutismo, sport aerei e motoristici in genere, nonché dall'esercizio dell'attività venatoria;
- proprietà di immobili salvo quando derogato art. Oggetto dell'assicurazione;
- espletamento, compresa la committenza, di lavori edili rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni;
- contagio che comporti sindrome di immunodeficienza acquisita (AIDS);
- inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo; interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerali ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- trasformazioni od assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);
- danni agli aeromobili o da impiego di aeromobili.
- a cose ed animali che gli Assicurati/Aderenti abbiano in consegna o custodia a qualsiasi titolo o destinazione;
- da amianto o da qualsiasi altra sostanza o prodotto contenente in qualunque forma o misura amianto;
- da campi elettromagnetici.

Sono inoltre esclusi:

- qualsiasi perdita cyber a prescindere da qualsiasi sia la causa o evento che la abbia determinata. La presente esclusione non si applica per le perdite derivanti da un atto cyber o da un incidente cyber che comporti lesioni fisiche a terzi o danni materiali a cose di terzi
- gli importi che l'Assicurato/Aderente sia tenuto a pagare a titolo di multe, ammende o a carattere sanzionatorio e comunque non risarcitorio (a titolo esemplificativo: danni punitivi o esemplari).

Gli eventuali limiti di risarcimento e le franchigie previsti sono concordati con la Compagnia e indicati in polizza.



A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è destinato agli associati alla FABI, associati del Centro Servizi Fabi, dei dipendenti del Centro Servizi Fabi e ai dipendenti del Sindacato FABI - Federazione Autonoma Bancari Italiani, che necessitano di una copertura di responsabilità civile per i danni cagionati involontariamente a terzi nell'ambito della vita privata.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	<p>Il soggetto che si reputi insoddisfatto con riferimento al contratto può presentare reclamo alla Compagnia; non sono considerati reclami le richieste di informazioni o di chiarimenti, le richieste di risarcimento danni o di esecuzione di contratto.</p> <p>I reclami vanno inviati a:</p> <p>REVO Insurance S.p.A. – Segreteria Generale – Funzione Reclami, con una delle seguenti modalità alternative:</p> <ul style="list-style-type: none">- per posta ordinaria al seguente indirizzo: Via Monte Rosa, n. 91 – 20149 Milano;- per posta elettronica al seguente indirizzo: reclami@revoinsurance.com;- per posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo: reclami@pec.revoinsurance.com- per fax al numero: 02/92885749. <p>La Compagnia è tenuta a rispondere entro 45 giorni.</p> <p>Nel caso di reclami concernenti il comportamento degli Agenti e dei loro dipendenti/collaboratori di cui la Compagnia si avvale per lo svolgimento dell'attività di intermediazione assicurativa, si provvederà direttamente alla loro gestione, entro il termine massimo di 45 giorni, ferma restando la possibilità di sospendere tale termine per un massimo di 15 giorni per le necessarie integrazioni istruttorie.</p> <p>Nel caso di reclami concernenti il comportamento dei Broker e loro dipendenti/collaboratori, questi potranno essere a loro indirizzati e la relativa gestione ricadrà direttamente sull'Intermediario interessato.</p> <p>Nel caso in cui tali reclami fossero indirizzati a REVO Insurance S.p.A., la stessa provvederà a trasmetterli al broker interessato dandone contestuale notizia al reclamante.</p>
All'IVASS	<p>In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS – Servizio Tutela degli Utenti - Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, PEC: tutela.consumatore@pec.ivass.it</p> <p>Info su: www.ivass.it.</p>

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

Mediazione (obbligatoria)	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it . (Legge 9/8/2013, n. 98). L'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	Non sono previsti altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie.

REGIME FISCALE

Trattamento fiscale applicabile al contratto	L'aliquota fiscale applicata al contratto è del 22,25%.
---	---



Polizza collettiva RCT Capofamiglia PLUS Convezione FABI

Condizioni di assicurazione

Edizione 12.2024

REVO Insurance S.p.A.

Sede legale: Viale dell'Agricoltura 7, 37135 Verona; Sede operativa: via Monterosa 91, 20149 Milano;
Capitale Sociale Euro 6.680.000,00 (i.v.); Cod. Fisc./P.IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Verona 05850710962;
Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con provvedimento ISVAP n. 2610 del 3 giugno 2008;
Iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione e Riassicurazione presso IVASS, sez. I, al n. 1.00167;
Capogruppo del Gruppo REVO Insurance iscritto all'Albo Gruppi presso IVASS al n. 059;
telefono: 02 92885700; fax: 02 92885749; PEC: revo@pec.revoinsurance.com

www.revoinsurance.com

Sommario

Glossario3

Norme comuni4

Copertura Responsabilità civile verso terzi Capofamiglia PLUS6

Cosa è assicurato.....6

Cosa non è assicurato e quali sono le altre limitazioni di copertura7

Come è prestata l'assicurazione8

Norme che regolano la liquidazione dei sinistri.....9

Contatti utili.....9

Glossario

I seguenti termini integrano a tutti gli effetti il contratto e le parti attribuiscono loro il significato di seguito precisato:

Assicurato/Aderente:	Il soggetto il cui interesse è protetto dall' <i>assicurazione</i> che, con la sottoscrizione del modulo di adesione, aderisce liberamente <i>polizza collettiva</i> sostenendo l'onere economico del <i>premio</i> .
Assicurazione:	Il contratto di assicurazione, come definito dall'art. 1882 del Codice Civile.
Atto Cyber	L'atto non autorizzato, doloso o criminale (oppure una serie di atti non autorizzati, dolosi o criminali, tra loro correlati indipendentemente dal tempo e dal luogo), afferenti all'accesso, all'elaborazione, all'utilizzo o al funzionamento di qualsiasi Sistema Informatico.
Compagnia:	L'impresa assicuratrice, REVO Insurance S.p.A.
Contraente:	Il soggetto che stipula l' <i>assicurazione</i> , nell'interesse proprio o di altri, e si impegna al versamento dei <i>premi</i> alla <i>Compagnia</i> .
Cose:	Gli oggetti materiali e gli animali.
Franchigia:	L'importo, espresso in cifra fissa, che rimane a carico dell' <i>Assicurato/Aderente</i> .
Incidente Cyber:	<ul style="list-style-type: none">Qualsiasi errore od omissione (oppure serie di errori od omissioni, tra loro correlati) che riguardano l'accesso, l'elaborazione, l'utilizzo o il funzionamento di un Sistema Informatico;Qualsiasi indisponibilità o guasto - parziale o totale - (oppure serie di indisponibilità o guasti parziali o totali, tra loro correlati) che impediscano di accedere, elaborare, utilizzare o far funzionare un Sistema Informatico.
Indennizzo:	La somma dovuta dalla <i>Compagnia</i> all' <i>Assicurato/Aderente</i> in caso di <i>sinistro</i> .
Intermediario:	La persona fisica o la società, iscritta nel registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi come previsto dall'art. 109 del D.Lgs. 209/2005. Sono intermediari, a titolo esemplificativo, agenti assicurativi, broker e i loro collaboratori.
Massimale:	La somma indicata in <i>polizza</i> che rappresenta il <i>limite</i> massimo di <i>indennizzo</i> in caso di <i>sinistro</i> e in <i>aggregato</i> per anno.
Perdita Cyber:	Qualsiasi perdita, danno, responsabilità, richiesta di risarcimento, costo o spesa, direttamente o indirettamente derivante da, cui abbia contribuito, o in relazione ad atto cyber o incidente cyber. Devono considerarsi perdita cyber anche le azioni intraprese per controllare, prevenire, reprimere o porre rimedio a un atto cyber o incidente cyber.
Famigliari conviventi:	Si intende chiunque conviva con l' <i>Assicurato/Aderente</i> , ivi compreso il convivente more uxorio, uniti da un legame di parentela (moglie/marito, figli minori, figli naturali, figli non conviventi fiscalmente a carico) e/o da un legame di vincolo stabile o affettivo stabile e duraturo (cosiddette coppie di fatto); sono compresi i figli minori del coniuge o convivente more uxorio nati da precedente unione.
Polizza:	Il documento che prova l' <i>assicurazione</i> .
Premio:	La somma dovuta alla <i>Compagnia</i> per l' <i>assicurazione</i> .
Prestatori di lavoro:	Tutte le persone fisiche di cui l' <i>Assicurato</i> si avvale per l'esercizio dell' <i>attività assicurata</i> , nel rispetto delle norme di legge in materia di lavoro e delle quali debba rispondere ai sensi di legge, inclusi corsisti, stagisti, borsisti e tirocinanti. Non sono compresi nella presente definizione i <i>subappaltatori</i> e i loro dipendenti nonché i prestatori di opera e servizi (art. 2222 del Codice Civile)
Sinistro:	il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l' <i>assicurazione</i> .

Norme comuni

Art. 1.1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio



Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del *Contraente* e dell'*Assicurato/Aderente* relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'*assicurazione* (artt.1892, 1893 e 1894 Cod. Civ.)

Art. 1.2 Altre assicurazioni



L'*Assicurato/Aderente* deve comunicare per iscritto alla *Compagnia* l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per il rischio descritto in *polizza*; in caso di *sinistro*, l'*Assicurato/Aderente* deve darne avviso a tutti gli assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 C.C.).

Art. 1.3 Decorrenza dell'assicurazione

Polizza collettiva

L'*assicurazione* ha effetto dalle ore 24:00 del 31/12 di ciascuna annualità.

Singole adesioni

L'*assicurazione* ha effetto dalle ore 24:00 del giorno indicato in *polizza* se il *premio* o la prima rata di *premio* è stata pagata; altrimenti ha effetto dalle ore 24:00 del giorno del pagamento.

Se l'*Assicurato/Aderente* non paga i *premi* o le rate di *premio* successive, l'*assicurazione* resta sospesa dalle ore 24:00 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24:00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della *Compagnia* al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 Codice Civile.

Art. 1.4 Pagamento del premio

Polizza collettiva

Si conviene tra le parti che il premio alla firma è pari a € 1,00 (zero/00); la *Compagnia* emetterà appendici successive di regolazione sulla base dei dati comunicati mensilmente.

Singole adesioni

Il *premio* per le singole adesioni deve essere pagato dall'*Assicurato/Aderente* alla società di brokeraggio Area Broker & QZ S.p.A.

Il *premio* comprende le imposte previste dalla normativa vigente.

Il pagamento del *premio* avviene all'atto della stipula dell'*assicurazione*.

Art. 1.5 Proroga dell'assicurazione e facoltà di disdetta

Polizza collettiva e singole adesioni

L'*assicurazione* è stipulata nella forma senza tacito rinnovo.

L'*assicurazione* cessa in automatico alla scadenza del contratto.

Art. 1.6 Modifica dell'assicurazione

Le eventuali modificazioni dell'*assicurazione* devono essere provate per iscritto.

Art. 1.7 Forme della comunicazione

Tutte le comunicazioni alle quali il *Contraente*, l'*Assicurato/Aderente* e la *Compagnia* sono tenuti **devono essere fatte con lettera raccomandata A/R o mediante PEC (Posta Elettronica Certificata) diretta all'Intermediario** al quale è assegnata la *polizza* o alla *Compagnia*.

Art. 1.8 Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'*assicurazione* sono a carico dell'*Assicurato/Aderente*, secondo le norme di legge.

Art. 1.9 Foro competente



Se l'*Assicurato/Aderente* è un "consumatore" ai sensi del Codice del consumo (art. 3, D. Lgs. 206 del 2005 e successive modifiche e integrazioni), le controversie relative alla interpretazione, esecuzione o applicazione della presente assicurazione è sottoposta alla competenza del Foro di residenza o domicilio del consumatore o, a sua scelta, del Foro di Milano.

Se l'Assicurato/Aderente non è un "consumatore" ai sensi del Codice del consumo (art. 3 D. Lgs. 206 del 2005 e successive modifiche e integrazioni), per le controversie relative alla interpretazione, esecuzione o applicazione della presente assicurazione, il Foro competente è a scelta della parte attrice:

- il foro del luogo dove ha la sede legale il Contraente o l'Assicurato;
- il foro del luogo dove ha la sede legale l'intermediario cui è affidata la gestione della presente assicurazione;
- il foro di Milano.

Art. 1.10 Aggravamento del rischio



L'Assicurato/Aderente e il Contraente devono dare comunicazione scritta alla Compagnia di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Compagnia possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (art. 1898 C.C.).

Art. 1.11 Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio la Compagnia è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione dell'Assicurato/Aderente o del Contraente (art. 1897 C.C.) e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 1.12 Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme della legge italiana.

Art. 1.13 Inoperatività dell'assicurazione a seguito di sanzioni



La Compagnia non è tenuta a prestare alcuna copertura, a pagare sinistri o a fornire qualsiasi altro tipo di prestazione in base alla presente assicurazione, qualora tale copertura, indennizzo o prestazione possa esporre la Compagnia a sanzioni oppure alla violazione di divieti e misure restrittive derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite o da disposizioni dettate da leggi o regolamenti dell'Unione Europea, USA, Canada o Regno Unito.

Art. 1.14 Clausola Broker

L'Assicurato/Aderente dichiara di aver affidato la gestione della presente assicurazione all'Intermediario AREA BROKER & QZ S.P.A. (di seguito l'Intermediario). Di conseguenza tutti i rapporti inerenti alla presente Assicurazione sono svolti per conto del Contraente o dell'Assicurato/Aderente dall'Intermediario stesso il quale tratterà con la Compagnia.

Tutte le comunicazioni inerenti al contratto, ivi comprese quelle relative al recesso ed alle disdette nonché quelle relative agli atti interruttivi delle prescrizioni, trasmesse dal Contraente all'Intermediario, in nome e per conto dell'Assicurato/Aderente, si intendono come fatte dall'Assicurato/Aderente stesso.

Ferma restando l'inesistenza di qualsiasi rappresentanza della Compagnia da parte dell'Intermediario, le comunicazioni eventualmente fatte dall'Assicurato/Aderente all'Intermediario stesso possono intendersi come fatte alla Compagnia soltanto se tempestivamente trasmesse al Contraente e alla condizione essenziale che la loro data sia oggettivamente certa. In ogni caso, le comunicazioni comportanti la decorrenza di un termine oppure un Aggravamento del Rischio devono essere fatte alla Compagnia per il tramite del Contraente e hanno efficacia dal momento della ricezione da parte del Contraente. Il pagamento del premio realizzato in buona fede all'Intermediario o ai suoi collaboratori si considera effettuato direttamente alla Compagnia, ai sensi dell'art. 118 del D. Lgs. 209/2005. Sono fatte salve le azioni di rivalsa da parte della Compagnia nei confronti dell'Intermediario nel caso di omesso versamento del premio da parte dell'Intermediario sul conto separato.

L'Intermediario è tenuto a dare comunicazione delle attività sopra previste e delle relative condizioni e modalità, nell'ambito dell'informativa precontrattuale da fornire all'Assicurato/Aderente, ai sensi degli artt. 120 e 121 del D. Lgs. 209/2005 e dell'art. 55, comma 2, del Regolamento Ivass n. 5/2006.

Qualora l'Assicurato/Aderente revochi l'incarico all'Intermediario senza affidarne un altro a un altro Intermediario oppure qualora l'Assicurato/Aderente rilasci a un altro Intermediario un incarico scritto non esplorativo in data successiva, attribuendo le Parti esclusivo rilievo alla volontà espressa dall'Assicurato/Aderente, l'incarico all'Intermediario cessato o sostituito si considera automaticamente privo di effetto nei confronti della Compagnia. La Compagnia stessa è in ogni caso del tutto estranea a qualsivoglia eventuale controversia tra l'Assicurato/Aderente e l'/gli Intermediario/i o tra questi ultimi, anche in relazione alla data di effetto della cessazione di incarico o di quella di decorrenza del nuovo incarico.

Art. 1.15 Diritto di ripensamento (solo per polizze collocate tramite vendita a distanza)

L'Assicurato/Aderente può recedere dall'assicurazione entro 14 giorni dalla stipula dell'Assicurazione, senza penali e senza doverne indicare il motivo.

Il recesso può essere esercitato mediante comunicazione scritta alla Compagnia o all'Intermediario contenente gli elementi identificativi della polizza con:

- raccomandata A/R;
- posta elettronica ordinaria;
- posta elettronica certificata (PEC)

Il recesso ha efficacia dalle ore 24 del giorno di invio della comunicazione.

In caso di recesso, la Compagnia o l'Intermediario rimborsa all'Assicurato/Aderente il premio versato.

L'Assicurato/Aderente **NON** può recedere se è stato denunciato un sinistro prima dell'esercizio del diritto di ripensamento.

Per i sinistri avvenuti entro la data di esercizio del diritto di ripensamento e denunciati dopo quest'ultima, l'Intermediario e la Compagnia hanno il diritto di recuperare il premio restituito all'Assicurato/Aderente.

Copertura Responsabilità civile verso terzi Capofamiglia PLUS

Cosa è assicurato

Art. 2.1 Soggetti assicurati

Le garanzie sono prestate in favore degli associati alla FABI, degli associati del Centro Servizi FABI, dei dipendenti del Centro Servizi FABI e dei dipendenti del Sindacato FABI, compresi i famigliari conviventi e i familiari non conviventi fino al 2° grado di parentela.

Si precisa che tra gli assicurati devono intendersi anche i dipendenti associati alla FABI società di pegno al credito e gestione del credito deteriorato a cui si applica il CCNL bancario.

Art. 2.2 Oggetto dell'assicurazione

La Compagnia si obbliga a tenere indenne gli Assicurati/Aderenti ed i familiari con loro conviventi e non conviventi fino al 2° grado di parentela di quanto questi siano tenuti a pagare quali civilmente responsabili ai sensi di legge a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) per i danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e per danneggiamenti a cose e animali in conseguenza di un evento accidentale verificatosi nell'ambito della vita privata.

L'assicurazione opera, inoltre per la responsabilità civile derivante agli Assicurati/Aderenti per danni arrecati a terzi in conseguenza di un fatto commesso da:

- figli minori, anche nell'eventualità in cui gli stessi siano affidati al coniuge separato o divorziato o convivente e/o ex convivente more uxorio, oppure temporaneamente ad altri famigliari. La responsabilità delle predette persone, anche se non conviventi e/o presenti nello stesso stato di famiglia e/o presenti nel certificato di residenza dell'Assicurato/Aderente, si intende in questo caso assicurata;
- figli, riconosciuti da entrambi i genitori non coniugati, e figli naturali presenti nello stato di famiglia di uno dei due genitori e non conviventi e/o presenti nello stesso stato di famiglia e/o presenti nel certificato di residenza dell'Assicurato/Aderente;
- figli minori del coniuge o convivente nati da precedente unione;
- figli che per motivi di studio hanno un diverso domicilio;
- minori e persone "alla pari", temporaneamente ospiti degli Assicurati/Aderenti;
- baby-sitter e addetti ai servizi domestici, anche se prestatori d'opera occasionali; nel caso in cui l'affidamento a terzi venga fatto a titolo gratuito e di cortesia la garanzia copre anche la responsabilità civile delle persone cui sono affidati i figli minori dell'Assicurato/Aderente per la sorveglianza/vigilanza momentanea
- i minori affidati all'Assicurato/Aderente.
- incapaci di intendere e volere (art. 2047 del Codice civile) in tutela agli Assicurati/Aderenti.
- i figli e figli naturali minori dell'Assicurato/Aderente, privi dei requisiti previsti dalla legge, alla guida di veicoli a motore e natanti, qualora tale guida sia avvenuta all'insaputa dei genitori, comprese le azioni di regresso eventualmente svolte dall'assicuratore del veicolo stesso. **La garanzia opera esclusivamente per le richieste di risarcimento che eccedano i massimali previsti dalla polizza di responsabilità civile per i rischi della circolazione e dal fondo di garanzia per le vittime della strada nonchè per la rivalsa esperita dal fondo stesso o dalla società di assicurazione della RCA. In caso di inesistenza della polizza di responsabilità civile per i rischi della circolazione, solo nel caso in cui il veicolo non sia di proprietà dell'assicurato.**

Inoltre, per quanto relativo alla responsabilità civile verso i prestatori di lavoro, la Compagnia si obbliga, nei limiti del massimale:

- a) a tenere indenni gli Assicurati/Aderenti di quanto questi siano tenuti a pagare (capitali, interessi e spese) quali civilmente responsabili ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30/6/65, n. 1124, per gli infortuni (**escluse le malattie professionali**) sofferti dagli addetti ai servizi domestici assicurati presso l'Inail per gli infortuni sul lavoro;
- b) al risarcimento delle somme che gli Assicurati/Aderenti siano tenuti a pagare quali civilmente responsabili per danni corporali subiti dagli addetti ai servizi domestici, "personale a ore", "baby sitter" e "persone alla pari", non soggetti all'obbligo di assicurazione infortuni ai sensi del D.P.R. 30/6/65 n. 1124.

Art. 2.3 Precisazioni circa la portata della garanzia

Fermo restando quanto convenuto al precedente "Oggetto dell'assicurazione", nonché all'art. "Rischi esclusi dall'assicurazione", la garanzia opera anche per:

- conduzione e/o proprietà dei locali costituenti la dimora, abituale e/o saltuaria, dell'Assicurato/Aderente, compresa l'esecuzione di lavori di ordinaria manutenzione nonché, in qualità di committente, di lavori di straordinaria manutenzione affidati a terzi;
- danni derivati da spargimento d'acqua conseguenti alla conduzione dei locali di cui al punto precedente;
- proprietà ed uso di apparecchi domestici, compresi fono audiovisivi e - limitatamente alle lesioni corporali - danni a terzi derivati da incendio, scoppio ed esplosione degli stessi;
- intossicazione ed avvelenamenti causati agli ospiti da cibi o bevande avariati;
- utenza della strada in qualità di pedone;

- proprietà ed uso di velocipedi (compresi monopattini elettrici aventi le caratteristiche previste dalla Legge 160 del 27 dicembre 2019), tricicli, vetturette, golf cars, carrozzine per bambini e carrozzine per disabili e simili; l'assicurazione si estende anche ai mezzi provvisti di motore, purché aventi caratteristiche di giocattolo, nonché a biciclette con pedalata assistita da motore elettrico ausiliario e a carrozzette elettriche o manuali per disabili, **ma esclusi tutti i rischi assicurabili secondo quanto disciplinato dalla legge n. 990 del 24/12/69 e successive modifiche**;
- pratica del campeggio nei luoghi dove è consentito, compresi i danni derivati da incendio, scoppio, esplosione, **ma esclusi tutti i rischi assicurabili secondo quanto disciplinato dalla legge n. 990 del 24/12/69 e successive modifiche**;
- partecipazione dell'Assicurato/Aderente o dei familiari conviventi, in qualità di genitori accompagnatori, a qualsiasi attività indetta ed autorizzata delle Autorità Scolastiche, comprese gite, visite culturali, manifestazioni sportive e ricreative intendendosi altresì compresa la responsabilità derivate da fatto di minori affidati alla loro sorveglianza;
- proprietà ed uso di imbarcazioni a remi ed a vela, senza motore né entro né fuoribordo, nonché di tavola con o senza vela;
- esercizio di attività ricreative non retribuite, escluse la pratica dell'aeromodellismo e l'attività venatoria;
- esercizio di sport in qualità di dilettante, esclusi il paracadutismo, gli sport aerei in genere e quelli motoristici;
- proprietà, detenzione ed uso di armi, anche da fuoco, per difesa, tiro "a segno" e "a volo", **ma escluso l'uso delle stesse per l'attività venatoria**;
- uso o guida da parte dei figli minori di veicoli o natanti a motore, non in usufrutto o di proprietà degli Assicurati/Aderenti, od agli stessi locati, nel caso di azione di rivalsa della società assicuratrice di tali mezzi. **La garanzia opera esclusivamente per le richieste di risarcimento che eccedano i massimali previsti dalla polizza di responsabilità civile per i rischi della circolazione e dal fondo di garanzia per le vittime della strada nonchè per la rivalsa esperita dal fondo stesso o dalla società di assicurazione della RCA. In caso di inesistenza della polizza di responsabilità civile per i rischi della circolazione, solo nel caso in cui il veicolo non sia di proprietà dell'assicurato**;
- proprietà, uso o possesso di animali domestici, compresi le previsioni di cui all'art. 1. lett a) dell'ORDINANZA 9 settembre 2003 del MINISTERO DELLA SALUTE e sue successive modifiche e/o integrazioni - Tutela dell'incolumità pubblica del rischio di aggressioni da parte di cani potenzialmente pericolosi - pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale N. 212 del 12 Settembre 2003;
- proprietà, uso o possesso di animali da sella, ivi compresi cavalli nell'ambito della gestione in scuderia (**escluso attività professionale**), dell'attività ludica, ricreativa e sportiva dilettantistica, **esclusa qualsiasi attività agonistica**;
- responsabilità civile derivante all'Assicurato/Aderente per danni involontariamente arrecati a terzi, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi durante l'utilizzo e la conduzione, in conformità e nel rispetto dei Regolamenti Europei 945/2019 - 947/2019, del Regolamento ENAC UAS - IT e successive modifiche ed integrazioni, di UA (Unmanned Aircraft, cosiddetto drone) aventi un peso di massa operativa al decollo (MTOM) inferiore a 0,9 Kg o rientranti nelle classi C0/C1. **La presente copertura opererà a condizione che il precipitato utilizzo e la precipitata conduzione avvengano unicamente a solo scopo ludico - ricreativo e sportivo, intendendosi per tali le attività finalizzate esclusivamente al solo svago, gioco, divertimento e qualificabili come operazioni OPEN svolte nel rispetto delle distanze di volo da persone e cose. Resta parimenti inteso tra le parti che la copertura non potrà mai operare in relazione a tutte le attività svolte a livello agonistico o che, in ogni caso, forniscano all'Assicurato/Aderente un qualunque tipo di utilità. Per maggiore chiarezza, si specifica altresì che la copertura non potrà mai operare in relazione all'utilizzo e alla conduzione di droni per i quali l'impiego richiede l'acquisizione da parte dell'Assicurato/Aderente di una patente o di una abilitazione, comunque intesa.**
- La responsabilità dell'Assicurato/Aderente per i danni alle cose in consegna e/o custodia all'Assicurato/Aderente (a parziale deroga dell'art. Rischi esclusi dall'assicurazione), limitatamente a:
 - i danni ad alberghi o analoghe strutture per il solo periodo in cui l'Assicurato/Aderente li ha in uso;
 - i danni all'abitazione presa in locazione ed al relativo contenuto, se di proprietà di terzi. **La garanzia opera fino al massimo risarcimento di € 2.500,00 per annualità assicurativa, con l'applicazione di una franchigia pari ad € 150,00 per sinistro.**

Condizioni sempre operanti

L'assicurazione opera con l'applicazione delle **franchigie** e dei **limiti** indicati in **polizza** e sempre entro il **massimale** indicato in **polizza**, anche per le seguenti condizioni.

Art. 2.4 Ricorso terzi da incendio

A parziale deroga di quanto previsto alla lett. c) dell'art. Rischi esclusi dall'assicurazione, l'assicurazione comprende i danni a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato/Aderente o dallo stesso detenute. **Questa estensione di garanzia è prestata con l'applicazione di una franchigia di euro 250,00,00 per ogni sinistro e comunque non oltre euro 25.000,00 per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo.**

Art. 2.5 Rischio locativo

L'assicurazione copre la responsabilità civile derivante all'Assicurato/Aderente per i danni causati da incendio, fumo, esplosione e scoppio all'abitazione in locazione all'Assicurato/Aderente e per i quali sia ritenuto responsabile secondo quanto disposto dagli articoli 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile. Ai fini di questa garanzia in nessun caso la **Compagnia** corrisponderà somme superiori ad euro 250.000,00 per anno assicurativo.

Cosa non è assicurato e quali sono le altre limitazioni di copertura

Art. 2.6 Soggetti non considerati terzi

Non sono considerati terzi:

- a) il coniuge, i genitori, i figli degli Assicurati/Aderenti, nonché qualsiasi altro parente o affine con gli stessi conviventi;

- b) le persone che, essendo in rapporto anche occasionale di dipendenza con gli *Assicurati/Aderenti*, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio, fatta eccezione per quanto stabilito all'art. Oggetto dell'assicurazione limitatamente alla responsabilità civile verso i prestatori di lavoro.

Art. 2.7 Rischi esclusi dall'assicurazione



L'assicurazione non comprende i danni derivanti da:

- a) esercizio di qualsiasi attività a carattere professionale, commerciale, industriale o di qualsiasi altra attività comunque retribuita;
- b) inadempimenti o errori di natura contrattuale o fiscale;
- c) furto e danni a cose altrui derivanti da incendio delle cose degli *Assicurati/Aderenti* o che gli stessi detengano a qualsiasi titolo eccettuati, per i danni da incendio quelli avvenuti durante la pratica del campeggio svolto come indicato all'art. Oggetto dell'assicurazione;
- d) proprietà, possesso, uso e guida di mezzi di locomozione, navigazione o trasporto in genere, salvo quanto precisato al precedente art. Oggetto dell'assicurazione;
- e) pratica dell'aeromodellismo, paracadutismo, sport aerei e motoristici in genere, nonché dall'esercizio dell'attività venatoria;
- f) proprietà di immobili salvo quando derogato art. Oggetto dell'assicurazione;
- g) espletamento, compresa la committenza, di lavori edili rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni;
- h) contagio che comporti sindrome di immunodeficienza acquisita (AIDS);
- i) inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo; interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerali ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- j) trasformazioni od assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);
- k) danni agli aeromobili o da impiego di aeromobili.

L'assicurazione non vale per i danni:

- l) a cose ed animali che gli *Assicurati/Aderenti* abbiano in consegna o custodia a qualsiasi titolo o destinazione;
- m) da amianto o da qualsiasi altra sostanza o prodotto contenente in qualunque forma o misura amianto;
- n) da campi elettromagnetici.

L'assicurazione non copre inoltre:

- o) qualsiasi perdita cyber a prescindere da qualsiasi sia la causa o evento che la abbia determinata. La presente esclusione non si applica per le perdite derivanti da un atto cyber o da un incidente cyber che comporti lesioni fisiche a terzi o danni materiali a cose di terzi
- p) gli importi che l'*Assicurato/Aderente* sia tenuto a pagare a titolo di multe, ammende o a carattere sanzionatorio e comunque non risarcitorio (a titolo esemplificativo: danni punitivi o esemplari).

Come è prestata l'assicurazione

Art. 2.8 Estensione territoriale

L'assicurazione vale per i danni che si verifichino in tutto il mondo.

Art. 2.9 Massimale

La garanzia viene prestata con un *massimale* unico, per ogni *assicurato*, di € 1.500.000,00.

Art. 2.10 Inizio ed efficacia della garanzia

A parziale deroga dell'art. "Decorrenza dell'assicurazione" si conviene tra le parti che la copertura assicurativa decorre dalle ore 24:00 della richiesta di adesione cioè dalla trasmissione del modulo di adesione compilato ad Area Broker & QZ S.p.A. e per conoscenza a FABI e corredato dal pagamento del *premio* pattuito pari ad € 35,00 che deve avvenire con bonifico bancario e/o con carta di credito/debito a favore di Area Broker & QZ S.p.A. L'incasso del *premio* del singolo *Assicurato/Aderente* deve avvenire entro 10 gg lavorativi dalla data di adesione.

La *Compagnia* emetterà successive appendici di regolazione sulla base dei dati comunicati dal Broker mensilmente.

Norme che regolano la liquidazione dei sinistri

Art. 3.1 Modalità denuncia sinistri

Singole adesioni



Entro 15 giorni dalla data di notifica della richiesta danni, l'Assicurato/Aderente dovrà inviare denuncia di sinistro alla FABI e/o ad Area Broker & QZ S.p.A. allegando:

- richiesta risarcimento danni della Controparte (contenente nominativo, indirizzo, codice fiscale della Controparte)
- apertura sinistro con il condominio (solo se trattasi di danno che colpisce la garanzia)
- preventivi/fatture dei danneggiati
- foto
- copia del modulo di adesione e relativa contabile del bonifico effettuato al broker
- copia del verbale dell'Autorità intervenute, se presenti/chiamate sul luogo del sinistro

Per sinistri di importo rilevante la Compagnia si riserva la facoltà di espletare indagini approfondite e di richiedere all'Istituto di appartenenza ulteriore documentazione a supporto del sinistro e/o di contattare l'Assicurato/Aderente, previo accordo con Area Broker & QZ e FABI, per un incontro presso l'Ispettorato sinistri della compagnia.

Polizza collettiva

La FABI trasmetterà ad Area Broker & QZ S.p.A. file elettronico riepilogativo delle posizioni di sinistro aperte nel mese, corredate dalla documentazione prevista contrattualmente; tale documentazione verrà inoltrata alla Compagnia per procedere all'apertura e liquidazione del danno (pratiche complete/e/o alla sola apertura per le pratiche non complete in ogni parte). La Compagnia si impegna a liquidare i sinistri entro massimo 30 gg dalla data di ricezione della pratica completa.

Art. 3.2 Gestione delle vertenze – Spese legali e peritali



La Compagnia, fino a quando ne ha interesse, assume la gestione delle vertenze in sede civile; ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell'Assicurato/Aderente in sede penale sino ad esaurimento del grado di giudizio in corso all'atto della tacitazione dei danneggiati. Sono a carico della Compagnia le spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato entro il limite di un importo pari al 25% del massimale stabilito. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese saranno ripartite tra la Compagnia e l'Assicurato/Aderente in proporzione del rispettivo interesse. La Compagnia non riconosce spese per legali o tecnici che non siano da esse designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

Contatti utili

Per informazioni, comunicazioni in merito alla polizza l'Assicurato/Aderente può contattare:

- L'Intermediario a cui è assegnata la polizza, i cui riferimenti sono nella copertina della polizza stessa;
- REVO Insurance S.p.A.

Sede legale: Viale dell'Agricoltura 7, 37135 Verona

Sede operativa: Via Monterosa 91, 20149 Milano

Tel. 02 92885700

Fax. 02 92885749

Email: info.revo@revoinsurance.com

PEC: revo@pec.revoinsurance.com

Sito web: www.revoinsurance.com

Per **denunciare un sinistro**, l'Assicurato/Aderente può contattare:

- L'Intermediario a cui è assegnata la polizza o il Contraente, i cui riferimenti sono nella copertina della polizza stessa.

**INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 E S.M.I. (di seguito REG.UE)**

In adempimento agli obblighi previsti dalla normativa vigente, **REVO Insurance S.p.A.**, con sede in Viale dell'Agricoltura, 7 - 37135 - Verona, in qualità di Titolare dei trattamenti sottoindicati (di seguito brevemente il "**Titolare**"), premesso che la presente informativa viene rilasciata agli interessati, anche tramite i contraenti/assicurati¹, cui i dati trattati si riferiscono, fornisce le seguenti informazioni.

In particolare, nel caso la comunicazione di dati personali relativi a terzi interessati venga effettuata da parte dei contraenti/assicurati, sarà in capo a questi ultimi la responsabilità della suddetta comunicazione essendo tenuti, i medesimi contraenti/assicurati, ad informare e ad acquisire il preventivo consenso espresso di detti terzi al trattamento e alla comunicazione dei loro dati alla Società, per le finalità assicurative dell'interessato.

1. Responsabile della Protezione dei dati personali e Responsabili del Trattamento

Il Titolare ha nominato il Responsabile della protezione dei dati, al quale è attribuito il compito di sorvegliare l'osservanza del Regolamento, cui Lei può rivolgersi per eventuali ulteriori informazioni inviando una comunicazione:

- a mezzo e-mail, al seguente indirizzo: RPD@revoinsurance.com;

- a mezzo raccomandata a/r, al seguente indirizzo: Viale dell'Agricoltura, 7 - 37135 - Verona, all'attenzione del Responsabile della Protezione dei Dati.

Sono state nominate Responsabili del trattamento le Società che forniscono specifici servizi elaborativi o prestano attività connesse, strumentali o di supporto o che svolgono attività di controllo nei confronti del Titolare e come richiesto dalla normativa vigente garantiscono adeguate misure tecniche e organizzative tali che il trattamento soddisfi i requisiti del Regolamento e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato.

2. Dati personali oggetto di trattamento e fonte dei dati

Il Titolare tratta dati personali "comuni" (come, ad esempio: nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, professione, recapito telefonico fisso e cellulare, indirizzo di posta elettronica, coordinate bancarie, sinistri con altre Compagnie, informazioni socio-economiche quali dati reddituali, proprietà di beni immobili e mobili registrati, informazioni sulla Sua eventuale attività d'impresa, informazioni sull'affidabilità creditizia, ecc.), nonché potenzialmente anche dati appartenenti a categorie "particolari"², indispensabili per fornire i citati servizi e/o prodotti assicurativi.

Si tratta di dati forniti dall'interessato stesso o forniti da altri soggetti, ovvero acquisiti consultando banche dati, elenchi e registri legittimamente accessibili.³

3. Finalità - Base giuridica del trattamento - Natura del conferimento dei dati personali

I dati sopra indicati sono trattati per le seguenti finalità:

a) finalità strettamente connesse e strumentali (quindi anche preliminari e conseguenti) all'instaurazione, alla gestione, all'esecuzione ed ai rinnovi dei rapporti contrattuali, per lo svolgimento dell'attività assicurativa, riassicurativa e di coassicurazione per l'ulteriore distribuzione del rischio, nonché per l'adempimento di obblighi previsti da leggi, regolamenti, normative comunitarie o impartiti da Autorità di vigilanza e controllo e l'esecuzione dei relativi adempimenti normativi, amministrativi e contabili; nonché gli obblighi di legge in relazione alla trasparenza dei premi e delle condizioni contrattuali.

La base giuridica del trattamento è l'esecuzione di misure precontrattuali e contrattuali su richiesta dell'interessato ai sensi dell'Art. 6 par. 1 lett. b) Reg. UE e l'obbligo legale da normativa nazionale ed europea, ai sensi dell'Art. 6 par. 1 lett. c) Reg. UE.

¹ Se gli interessati risultano essere persone diverse (es. beneficiari).

² In alcuni casi, per adempiere alle finalità assicurative/liquidative in relazione a specifici prodotti, possono essere richiesti dati idonei a rivelare lo stato di salute, l'origine razziale o etnica, convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, opinioni politiche, adesioni a partiti, sindacati, associazioni, od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico, o sindacale, nonché i dati genetici o biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona. In casi specifici, ove strettamente necessario per finalità e presupposti sopra indicati, possono essere raccolti e trattati dalla nostra Società anche dati relativi ad eventuali condanne penali o reati.

³ I dati possono essere forniti da Contraenti in cui l'interessato risulti assicurato o beneficiario, o eventuali coobbligati; in alternativa, i dati possono essere forniti da altri soggetti, facenti parte della c.d. "catena assicurativa", che identifica la catena di soggetti che comprende oltre al Titolare i soggetti esterni allo stesso, operanti anche all'estero, facenti parte del settore assicurativo. A titolo esemplificativo e non esaustivo: assicuratori, riassicuratori; agenti e subagenti, brokers ed altri canali di distribuzione; periti, consulenti, medici legali, società di servizi cui sia affidata la gestione e/o la liquidazione dei sinistri nonché da società di servizi (informatici, di archiviazione, etc), organismi associativi (ANIA) e consorzi propri del settore assicurativo per la raccolta, elaborazione e reciproco scambio con le imprese assicuratrici; banche dati esterne, IVASS e Ministero dell'Industria, del commercio, dell'artigianato, Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati è obbligatoria, nonché a terzi per la fornitura di servizi informatici, di archiviazione, ecc.. Tali soggetti appartenenti alla c.d. catena assicurativa, così come identificata anche dal Garante Privacy nel documento del 26 aprile 2007, pongono in essere operazioni di trattamento preordinate all'unica finalità di gestione del rischio assicurato a seguito della stipula del contratto di assicurazione da parte del Titolare con l'interessato.

Il conferimento dei dati personali è necessario, pertanto, l'eventuale omessa comunicazione dei dati personali richiesti determina l'impossibilità di esecuzione contrattuale.

b) finalità di verifica dei requisiti assuntivi per l'emissione del contratto, nonché di valutazione della coerenza del prodotto assicurativo rispetto ai bisogni della clientela.

Le basi giuridiche del trattamento sono l'esecuzione di misure precontrattuali e contrattuali su richiesta dell'interessato ai sensi dell'Art. 6 par. 1 lett. b) Reg. UE e l'obbligo legale da normativa nazionale ed europea, ai sensi dell'Art. 6 par. 1 lett. c) Reg. UE.

Il conferimento dei dati personali è necessario, pertanto, l'eventuale omessa comunicazione dei dati personali richiesti determina l'impossibilità di esecuzione contrattuale.

c) finalità di riscontro a richieste di informazioni presentate dal contraente o dagli aventi diritto in merito al rapporto assicurativo.

Le basi giuridiche del trattamento sono l'esecuzione di misure precontrattuali e contrattuali su richiesta dell'interessato ai sensi dell'Art. 6 par. 1 lett. b) Reg. UE e l'obbligo legale da normativa nazionale ed europea, ai sensi dell'Art. 6 par. 1 lett. c) Reg. UE.

Il conferimento dei dati personali è necessario, pertanto, l'eventuale omessa comunicazione dei dati personali richiesti determina l'impossibilità di esecuzione contrattuale.

d) finalità di determinazione dei premi/sconti assicurativi in fase assuntiva e di rinnovo della polizza.

Le basi giuridiche del trattamento sono l'esecuzione di misure precontrattuali e contrattuali su richiesta dell'interessato ai sensi dell'Art. 6 par. 1 lett. b) Reg. UE e l'obbligo legale da normativa nazionale ed europea, ai sensi dell'Art. 6 par. 1 lett. c) Reg. UE.

Il conferimento dei dati personali è necessario, pertanto, l'eventuale omessa comunicazione dei dati personali richiesti determina l'impossibilità di esecuzione contrattuale.

e) finalità relativa all'esercizio ed alla difesa dei diritti della Società in ogni sede e finalità derivanti da obblighi normativi, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, attività di antiriciclaggio, antifrode e vigilanza assicurativa anche sui sinistri, normative ed enti relativi all'assicurazione agevolata agricola, ecc.

La base giuridica del trattamento è l'obbligo legale da normativa nazionale ed europea, ai sensi dell'Art. 6 par. 1 lett. c) Reg. UE.

Il conferimento dei dati personali è necessario, pertanto, l'eventuale omessa comunicazione dei dati personali richiesti determina l'impossibilità di esecuzione contrattuale.

4. Destinatari dei dati personali

Per il perseguimento delle finalità sopra indicate, i Dati Personali dell'interessato potranno essere comunicati alle/conosciuti dalle seguenti categorie di destinatari:

- il personale alle dipendenze del Titolare, quali persone autorizzate al trattamento;
- soggetti terzi facenti parte della c.d. "catena assicurativa (v. nota 2 *supra*) coinvolti nella gestione dei rapporti con l'interessato, in essere o che svolgono per conto del Titolare compiti di natura tecnica, organizzativa, operativa.

I soggetti terzi cui possono essere comunicati i Suoi Dati Personali agiscono quali:

- Titolari Autonomi del trattamento, ossia soggetti che determinano in autonomia le finalità ed i mezzi del trattamento dei Dati Personali;
- Responsabili del trattamento, ossia soggetti che trattano i Dati Personali per conto del Titolare.

L'elenco aggiornato dei suddetti destinatari è disponibile presso il Titolare, e può essere richiesto scrivendo al Titolare del trattamento all'indirizzo privacy@revoinsurance.com, oppure al Responsabile della Protezione dei Dati all'indirizzo RPD@revoinsurance.com.

5. Modalità di trattamento

Nell'ambito delle finalità indicate al precedente punto 3), il trattamento dei Dati dell'interessato potrà avvenire mediante strumenti manuali, elettronici e telematici, nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, esattezza, pertinenza e non eccedenza, adottando misure di sicurezza organizzative, tecniche ed informatiche adeguate.

6. Comunicazione dati - Trasferimento dei dati all'estero

I dati possono essere comunicati per la gestione dei rapporti instaurati/instaurandi e per l'effettuazione di adempimenti, ad altri soggetti appartenenti alla c.d. "catena assicurativa" (v. nota 2 *supra*) e ad altri soggetti, quali ad esempio, quelli che svolgono attività di tutela legale, di revisione, di ricerche di mercato e di informazione commerciale, ecc..

I dati raccolti, nell'eventualità e sempre per le finalità assicurative/liquidative predette, possono essere trasferiti fuori dal territorio nazionale, anche extra UE, a soggetti che collaborano con i Titolari e i Responsabili, sempre nel rispetto della normativa privacy vigente.

Ove necessario, i Suoi dati potranno essere trasferiti, da parte della Società, verso Paesi Terzi fuori dallo Spazio Economico Europeo. In tali casi il trasferimento avverrà nel rispetto delle condizioni indicate dagli artt. 44 e ss. del Reg. UE, ovvero nei confronti di Paesi per i quali esistono decisioni di "adeguatezza" della Commissione Europea, sulla base di Clausole Standard approvate dalla Commissione Europea⁴, oppure in applicazione di specifiche deroghe previste dal Reg. UE.

È possibile richiedere maggiori informazioni in merito ai trasferimenti di dati effettuati ed alle garanzie a tal fine adottate, inviando una e-mail al Titolare del trattamento all'indirizzo privacy@revoinsurance.com, oppure al Responsabile della Protezione dei Dati all'indirizzo RPD@revoinsurance.com.

I dati personali raccolti non sono oggetto di diffusione.

7. Tempi di conservazione dei dati personali

I dati oggetto di trattamento sono conservati solo per il tempo strettamente necessario all'espletamento delle attività/finalità sopra descritte e comunque conservati per periodi di tempo diversi a seconda delle finalità per le quali sono trattati, in conformità della normativa tempo per tempo applicabile.

I dati trattati per le finalità di cui al punto 3) sono conservati per 10 anni dalla cessazione di efficacia della polizza. Si precisa che, nell'eventualità in cui la quotazione e l'emissione di un preventivo non dia luogo all'emissione della polizza, i dati utilizzati per la quotazione sono conservati per 12 mesi dall'emissione del preventivo.

In ogni caso il Titolare adotterà ogni cura per garantire un congruo utilizzo dei dati raccolti, procedendo con cadenza periodica a verificare in modo idoneo l'effettivo permanere dell'interesse del soggetto cui si riferiscono i dati a far svolgere il trattamento per le finalità come sopra precisate, in caso contrario i dati saranno cancellati, bloccati o resi anonimi.

In ogni caso resta salva la possibilità di conservare i dati sopra descritti per la necessità di tutelare i diritti del Titolare in ogni sede stragiudiziale ed anche giudiziaria, nelle procedure arbitrali e/o di mediazione e di conciliazione.

8. Diritti dell'interessato

L'interessato potrà esercitare i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Reg. Ue mandando una e-mail al Titolare del Trattamento all'indirizzo privacy@revoinsurance.com, oppure al Responsabile della Protezione dei dati all'indirizzo RPD@revoinsurance.com.

La informiamo che il Reg. UE all'art. 15 e seguenti conferisce all'interessato:

- a) il diritto di revoca del consenso, laddove prestato;
- b) il diritto di accesso, ossia la possibilità di ottenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento e di acquisire informazioni in merito a: finalità del trattamento in corso, categorie di dati personali in questione, destinatari dei dati in particolare se Paesi terzi, il periodo di conservazione, ove possibile, e le modalità del loro trattamento;
- c) il diritto alla rettifica e all'integrazione dei dati;
- d) il diritto alla loro cancellazione, ogniqualvolta i dati non siano necessari rispetto alle finalità, oppure qualora decidesse di revocare il consenso, o si opponesse al trattamento, o ancora qualora i dati fossero trattati illecitamente, o cancellati per un obbligo di legge;
- e) il diritto alla limitazione del trattamento nel caso in cui contesti l'esattezza dei dati personali per il periodo necessario per effettuare le relative verifiche, oppure il trattamento sia illecito, o qualora benché il Titolare del trattamento non abbia più bisogno dei suoi dati, lei richieda la conservazione per finalità giudiziarie, o qualora si sia opposto al trattamento in attesa della verifica dell'eventuale prevalenza dei motivi legittimi del Titolare;
- f) il diritto alla portabilità dei dati ad altro Titolare, qualora il trattamento avvenga con mezzi automatizzati o sia basato sul consenso o sul contratto;

⁴ La selezione di soggetti aderenti a programmi internazionali per la libera circolazione dei dati od operanti in Paesi considerati sicuri dalla Commissione Europea, nel rispetto delle raccomandazioni 01/2020 adottate il 10 novembre 2020 dal Comitato Europeo per la Protezione dei Dati. In subordine, i trasferimenti potrebbero essere necessari sulla base di una delle deroghe di cui all'art. 49 Reg. UE, per esempio con il consenso informato dell'interessato o per eseguire un contratto concluso tra l'interessato e il Titolare del trattamento ovvero misure precontrattuali adottate su istanza dell'interessato, o un contratto stipulato tra il Titolare del trattamento e un'altra persona fisica o giuridica a favore dell'interessato, ovvero per importanti motivi di interesse pubblico o per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria o, ancora, per tutelare gli interessi vitali dell'interessato o di altre persone qualora l'interessato si trovi nell'incapacità fisica o giuridica di prestare il proprio consenso.

g) il diritto di opporsi al trattamento qualora il trattamento si basi sul legittimo interesse. Qualora Lei decidesse di esercitare il diritto di opposizione la Società si asterrà dal trattare ulteriormente i Suoi dati personali a meno che non vi siano motivi legittimi per procedere al trattamento (motivi prevalenti sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell'interessato), oppure il trattamento sia necessario per l'accertamento, l'esercizio o la difesa in giudizio di un diritto della Società;

h) il diritto a proporre reclamo avanti all'Autorità (Garante italiano per la protezione dei dati personali, <https://www.garanteprivacy.it>).

Nei casi di esercizio dei diritti di cui alle lettere c), d), ed e), l'interessato ha diritto di richiedere i destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali e quindi le eventuali comunicazioni di rettifica, cancellazione o limitazione del trattamento.

Il Titolare
REVO Insurance S.p.A.